

Sentenza n. 2844/2014 pubbl. il 30/12/2014

RG n. 2042/2013

N. R.G. 2042/2013

Repert. n. 6604/2014 del 30/12/2014



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, composto dai seguenti Magistrati:

- dott.ssa Manuela Farini - Presidente
- dott.ssa Liliana Guzzo - Giudice
- dott.ssa Gabriella Zanon - Giudice rel.

sentita la relazione del Giudice relatore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2042/2013 R.G.

DA

A

s.r.l. con socio unico, in persona del curatore, con l'avv.

- ATTORE -

CONTRO

B

, con l'avv.

- CONVENUTA -

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società

CONCLUSIONI

Per l'attore:

come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 16.7.2014

pagina 1 di 7



Per la convenuta:

come in comparsa di costituzione e risposta

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Fallimento **A** con socio unico, dichiarato con sentenza del Tribunale di Padova del 17 febbraio 2011, esperiva azione di responsabilità nei confronti di **B**, già amministratore unico di **C** con socio unico, chiedendone in via principale la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alle accertate responsabilità e violazioni della stessa quantificate in complessivi euro 509.892,62 ovvero nella diversa somma risultante in corso di causa o di giustizia, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo.

L'azione di merito veniva instaurata ex art.669 *octies* c.p.c. all'esito del sequestro conservativo concesso dal Giudice designato sui beni mobili ed immobili di **B**.

A sostegno della propria pretesa il Fallimento deduceva la commissione da parte dell'amministratrice unica di plurimi atti di *mala gestio*, e segnatamente:

- a) l'irregolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- b) la mancata adozione di provvedimenti conseguenti alle perdite e la mancata messa in liquidazione della società;
- c) la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale;
- d) il compimento di atti in conflitto di interessi, in violazione dell'art.2391 c.c..

Si costituiva **B** sostenendo che ogni responsabilità per i fatti di *mala gestio* indicati in citazione dovrebbero essere imputati al presunto amministratore di fatto **D** del quale ha chiesto la chiamata in causa senza provvedervi nel termine assegnato.

La causa è stata rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16.7.2014, concessi i termini per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.



Sentenza n. 2844/2014 pubbl. il 30/12/2014

RG n. 2042/2013

La domanda attorea è fondata e da accogliere nei termini che si riportano in epigrafe. Report n. 6604/2014 del 30/12/2014

Va innanzitutto rilevato che, con riferimento all'azione prevista dall'art. 146 l.fall., *"per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile, all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, che può conseguentemente formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394 c.c. (v. Cass. 22.10.1998 n. 14088).*

L'accertamento della responsabilità sociale presuppone il verificarsi di un danno diretto al patrimonio della società o dei creditori sociali, determinato dalla violazione dell'obbligo degli amministratori di adempiere ai doveri loro imposti con la necessaria diligenza (v. Cass. 23.6.2008 n. 17033).

Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *"l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art.146 legge fall., ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt.2393 e 2394 cod. civ.; ne consegue che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti"* (Cass., 29.10.2008 n.25977; conf. Cass. 11.11.2010 n.22911); ed ancora che *"In tema di azione di responsabilità verso gli amministratori sociali, sull'attore incombe la prova dell'illiceità dei comportamenti degli amministratori medesimi. Allorquando tali comportamenti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o dal dovere*

pagina 3 di 7



di diligenza, consiste nell'adottare tutte le misure necessarie per la tutela degli interessi sociali affidati, l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione di uno dei menzionati doveri. In tal caso l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella prova dell'atto compiuto dall'amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza" (Cass. 17.1.2007 n.1045).

Nel caso di specie, ritiene il Collegio che parte attrice abbia assolto all'onere della prova per quanto si seguito esposto.

Il presupposto dell'azione di responsabilità che la curatela del fallimento promuove è l'aver proseguito, da parte dell'amministratrice, la gestione della società anche dopo la perdita del capitale sociale, avvenuta già dal mese di marzo 2009, contravvenendo in tal modo all'obbligo di attenersi ad una gestione meramente conservativa.

Vengono comunque azionate specifiche responsabilità di gestione, quali:

- il danno arrecato alla società per mancato pagamento di canoni dell'affitto d'azienda e, soprattutto, per la mancata restituzione all'avente diritto (il coniuge dell'amministratrice);
- il danno per mancato versamento del residuo di capitale sociale sottoscritto;
- il danno per prelievi ingiustificati dell'amministratrice;
- il danno per pagamenti effettuati in conflitto d'interesse e comunque per operazioni inesistenti;
- il danno per il mancato reperimento all'attivo di alcuni beni aziendali.

La difesa di parte convenuta si è incentrata sulla sua mancata conoscenza di qualsiasi operazione societaria, figurando la stessa come amministratrice mentre in realtà chi gestiva la società era il coniuge (poi formalmente subentrato nell'ultimo periodo).

Al riguardo va osservato che l'affermazione di una totale mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito può rilevare nell'ambito penale, dove ai fini della responsabilità dell'amministratore "di paglia" per reati societari o fallimentari è richiesto il dolo, almeno nella forma di dolo eventuale. Nel settore civile, invece, l'assunzione della carica formale di amministratore comporta precisi obblighi di



Reperim. n. 6604/2014 del 30/12/2014
diligenza e l'affermazione di responsabilità dell'amministratore per il danno della società e del soc
richiede la semplice colpa nell'assolvimento dell'incarico.

Al di là di tale principio generale, va comunque rilevato che le specifiche ragioni di danno qui azionate riguardano episodi per i quali anche un'amministratrice inesperta poteva facilmente orientarsi, come più avanti illustrato, e la colpa della stessa non ha bisogno di commenti. E proprio per tale caratteristica non è neppure necessario, ai fini della quantificazione del danno conseguente alle condotte colpose dell'amministratrice, individuare, tramite c.t.u., il momento in cui il capitale sociale era stato azzerato, perché le singole condotte illecite prescindono con tutta evidenza da tale requisito.

I prelievi non giustificati da parte dell'amministratrice, la quale non poteva non comprendere di appropriarsi di denaro sociale, ammontano ad euro 77.500,00, e vanno restituiti come ragione di danno arrecato alla società.

La quota di capitale sottoscritto ed ancora non versato, fatto ben noto alla sottoscrittrice, ammonta ad euro 7.500,00, e va versata come ragione di danno arrecato alla società

Il pagamento di euro 144.678,00 per fatture fittizie alla E , società ricollegabile all'amministratrice ed al suo coniuge, va restituito come ragione di danno, sia per la fittizi età delle operazioni, sia per il conflitto d'interessi dell'operazione, la quale drenava senza alcuna giustificazione risorse dalla società amministrata e poi fallita anche per effetto di tali operazioni.

Più complessa è la voce di danno per mancato pagamento di canoni relativi all'affitto d'azienda e per mancata restituzione dell'azienda stessa all'avente diritto (società amministrata dal coniuge della convenuta).

Il mancato pagamento di canoni decorre dal febbraio 2009 (il contratto venne risolto dalla controparte già il 19 marzo successivo), ma riguarda un'operazione, l'affitto dell'azienda, posta in essere ben prima del manifestarsi dell'insolvenza e prima dell'azzeramento del capitale sociale; pertanto, non è addebitabile all'amministratrice il mancato pagamento di canoni (ammessi al passivo per euro



Sentenza n. 2844/2014 pubbl. il 30/12/2014

RG n. 2042/2013

122.449,00) dovuto allo stato d'insolvenza insorto successivamente, parametrato alla misura del danno arrecato alla società per la mancata restituzione dell'azienda dopo la risoluzione del contratto.

Al riguardo va rilevato che è stato ammesso allo stato passivo un credito di euro 189.354,84 per mancata restituzione dell'azienda, danno che è stato parametrato alla misura dei canoni in scadenza dal 15.11.2009 al 19.5.2011 (data in cui la curatela restituì di fatto il compendio aziendale).

Se si considera che la convenuta ha ricoperto la carica di amministratrice fino al 8.11.2010, la porzione di danno a lei ricollegabile è pari ad euro 100.000,00 (arrotondati), pari a circa 10 mesi, ed in tale misura va accolta la domanda.

Va respinta, invece, la domanda di riconoscimento di un danno pari ad euro 17.359,00, somma pari al valore di alcuni modesti beni aziendali non rinvenuti all'attivo.

Al riguardo basterà rilevare che la ~~D~~ cessò il suo mandato in data 8.11.2010 e che alla stessa subentrò come amministratore per alcuni mesi il coniuge.

Non vi è prova, perciò, che il mancato reperimento di quei beni sia a lei addebitabile.

In conclusione, il danno riconoscibile alla curatela ammonta ad euro 329.678,00 alla data del fallimento, pari ad euro 347.480,61 in moneta corrente.

Sul fondamento delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda proposta dal curatore, accertata la responsabilità della convenuta, nella qualità di amministratore della società, la stessa deve essere condannata al pagamento alla curatela del Fallimento della somma di euro 347.480,61, oltre ad interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e relative anche della fase del cautelare *ante causam*, seguono la soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa proposta dal Fallimento ~~A~~ s.r.l. con socio unico in persona del Curatore nei confronti di ~~B~~ } ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

pagina 6 di 7



Sentenza n. 2844/2014 pubbl. il 30/12/2014

RG n. 2042/2013

1) accoglie la domanda proposta dal curatore nei confronti di ~~B~~ ~~604/2014~~, del 30/12/2014

responsabilità della predetta, quale amministratore di ~~C~~ s.r.l. con socio unico la condanna a pagare alla curatela la somma capitale di euro 347.480,61 in moneta corrente (pari ad euro 329.678,00 rivalutati dalla data del fallimento alla data della sentenza), oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza sino al saldo effettivo;

2) condanna la convenuta a rifondere alla curatela le spese del giudizio, liquidate per la fase cautelare in euro 1.138,27 per anticipazioni ed euro 7.425,00 per compensi professionali oltre CPA ed IVA come per legge e per la fase di merito in euro 1.339,13 per anticipazioni ed euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre CPA ed IVA come per legge.

Venezia, 18 dicembre 2014

Il Giudice Relatore
dott.ssa Gabriella Zanon

Il Presidente
dott.ssa Manuela Farini

